

COMUNE DI SALO'
Provincia di Brescia

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

Premessa

La presente nota integrativa viene redatta ai sensi di quanto previsto dall'allegato n. 1/4 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, relativo alla disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Il predetto principio contabile stabilisce alcuni contenuti della presente nota integrativa, la quale, nel nuovo sistema contabile completa la parte descrittiva del bilancio di previsione, affiancandosi al documento unico di programmazione (DUP) .

Stante gli ampi contenuti dei sopra ricordati documenti, la presente nota integrativa si limita a presentare i contenuti previsti dal principio contabile della programmazione, laddove ne ricorrano i presupposti descrittivi.

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni di bilancio sono state predisposte sulla base dell'andamento delle entrate e delle spese negli esercizi precedenti al fine, nel pieno e imprescindibile rispetto delle previsioni di bilancio, di dare soddisfazione ai bisogni espressi dalla comunità amministrata.

Per quanto riguarda, in particolare, le previsioni di entrata le stesse sono state illustrate, sia nei loro importi che nei criteri utilizzati all'interno del DUP.

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazioni accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: "*Con riferimento agli enti locali,*

nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo"

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

Il Comune di Salò non si è avvalso della facoltà di applicare l'Avanzo di Amministrazione alla copertura del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, che quindi è stato interamente finanziato dalle entrate correnti dell'Ente.

Non si è ritenuto, in ragione della tipologia di entrate considerate e delle modalità di accertamento delle stesse, procedere ad accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità per quanto riguarda le entrate di parte capitale.

Lo stanziamento inserito nel Bilancio Pluriennale 2017-2019 ammonta rispettivamente ad Euro 200.000,00 per l'anno 2017, 240.000,00 per l'anno 2018 e 280.000,00 per l'anno 2019 al di sopra degli importi minimi obbligatori previsti dalla normativa così come determinati con appositi prospetti inseriti fra gli allegati del bilancio 2017-2019.

Applicazione Avanzo al Bilancio di Previsione

Al bilancio a valenza triennale è stato applicato l'avanzo di amministrazione presunto per il primo anno per un importo di Euro 330.000,00.

Fondo Pluriennale Vincolato

Al Bilancio di Previsione a valenza triennale 2017/2019 è stato iscritto, in Entrata per l'annualità 2017, il solo Fondo Pluriennale Vincolato derivante dalla Spesa del Bilancio 2016/2018 solo per la parte effettivamente afferente ad obbligazioni perfezionate ed esigibili, in quanto il principio contabile applicato della Contabilità Finanziaria, allegato 2/4 richiamato dall'art. 3 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 – al punto 5.4 prevede: "*[...]L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato[...]*".

Da ciò discende che il Fondo Pluriennale Vincolato applicato al Bilancio 2017/2019 è così composto:

a) **Fondo Pluriennale Vincolato di Parte Corrente – Euro 256.000,00**

- Risorse destinate al Fondo Salario Accessorio del Personale dipendente, come da Contratto Integrativo firmato alla fine del 2016 per Euro 256.000,00;

b) **Fondo Pluriennale Vincolato di Parte Capitale – Euro 0,00**

Contratti derivati

Il Comune di Salò non ha mai stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati e pertanto non vi sono nel bilancio 2017-2019 stanziamenti relativi ad oneri e impegni finanziari collegati a questa tipologia di contratti.

Interventi programmati per spese di investimento

In relazione all'elenco degli interventi programmati per spese di parte capitale si rimanda all'apposita sezione dedicata nel documento unico di programmazione (DUP).

Società partecipate

Il Comune di Salò partecipa in via diretta alle seguenti società:

[GARDA UNO S.p.A](#)

Servizi in gestione:

- Servizio Idrico Integrato (acquedotto - fognatura - depurazione)
- Servizio Igiene urbana

Quota societaria detenuta: il Comune di Salò detiene il 9,37% del capitale (la restante componente societaria è ripartita tra Enti locali del territorio).

[AEROPORTO "CATULLO" VERONA VILLAFRANCA SPA](#)

Servizi in gestione: Trasporto aereo

Quota societaria detenuta: il Comune di Salò detiene il 0,061% del capitale (la restante componente societaria è ripartita tra Enti locali del territorio).

Con delibera del Consiglio Comunale n ° 14 del 13.04,2015 è stato approvato il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate che prevede la dismissione della quota detenuta in tale società. Con delibera della Giunta Comunale n ° 166 del 12.11.2015 sono stati approvati gli indirizzi in merito alla cessione delle azioni della società. La gara ad evidenza pubblica per la cessione è stata effettuata ma è andata deserta e si sta verificando la possibilità di cessione della quota di partecipazione detenuta con trattativa diretta.